



COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE FISCALE**

art. 1, c.1091 L.145/2018

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

Il fondo prevede l'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU e TARI.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI INTERESSATI

Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Tributi, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.

Sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile del Settore (o responsabile di imposta);
- gli istruttori, assegnati stabilmente al Settore Tributi ed in possesso di adeguato provvedimento di nomina, che si occupano dei procedimenti e dell'organizzazione dell'attività annuale dell'Ufficio Tributi e dei procedimenti specifici finalizzati al recupero dell'evasione;
- collaboratori esterni al Settore Tributi, (non assegnati stabilmente al Settore, ma che collaborano con quest'ultimo occasionalmente rimanendo assegnati al Servizio/Settore di rispettiva appartenenza), in un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Settore ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi altri Settori Comunali di appartenenza;
- rientra tra il personale interessato al presente Regolamento anche quello impiegato attivamente all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005 n. 248.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI

L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.

Per recupero dell'evasione tributaria si intende l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.

L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di accertamenti d'ufficio ed in rettifica di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DEL FONDO

Presupposto fondamentale affinché possa essere costituito e ripartito il fondo è l'aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento confluiscono nel Fondo del Salario accessorio dell'anno corrente, nelle risorse variabili, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Detto fondo è costituito annualmente da una quota come sotto indicato:

- fino a € 5.000,00 nessun incentivo;
- oltre € 5.000,00 il 5% della somma incassata, di cui 1% per il potenziamento dell'Ufficio tributi, consistente nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributario e nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario e il 4% per incentivazione personale dipendente per un compenso incentivante a favore del personale dell'Ufficio Tributi impegnato nell'attività di controllo.

Tale fondo è inteso al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico ente.

L'attribuzione del compenso ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione tributaria notevolmente superiori agli obiettivi previsti, e che esulano dalla quotidiana attività di recupero, compresa nelle mansioni ordinarie esigibili dall'ufficio.

Il fondo si alimenta annualmente con gli incassi del maggior gettito derivante dall'attività di accertamento dell'evasione IMU-TARI, effettivamente incassato a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, purché non contestati in sede giurisdizionale, riferiti all'anno precedente la costituzione del fondo.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti ai componenti dell'Ufficio Tributi e agli altri eventuali collaboratori, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile dell'Imposta 40%
- Personale dell'Uffici Tributi addetto all'accertamento 40%
- Collaboratori amministrativi e tecnici 20% (se non ci sono collaboratori questo 20% viene ripartito a metà nelle figure precedenti)

ARTICOLO 5 – CRITERI DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area organizzativa di riferimento con propria determina provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente, sia a competenza che a residuo e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo lo stesso fra i dipendenti con le modalità di cui all'articolo 5.

La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Al Responsabile di Area, in deroga alla percentuale massima prevista per la retribuzione di risultato, viene erogato l'incentivo nella percentuale stabilita dal presente regolamento se anche Funzionario responsabile dell'imposta. La quota incentivo sommata alla quota della retribuzione di risultato stabilita dall'ente per il Responsabile di Area, non può superare l'importo massimo previsto dal CCNL. La quota di incentivo che supera il predetto limite di maggiorazione della retribuzione di risultato viene ripartito tra il restante personale dell'Ufficio tributi con le percentuali di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 6 - CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 (Manovra di Bilancio 2019) confluiscono nel fondo ex art 67 co. 3 lett c) del CCNL 21/05/2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 80 CCNL 2019-2021.

Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Tali risorse tuttavia sono escluse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come stabilito dal medesimo comma della manovra di bilancio 2019.

ART. 7 - NORMA TRANSITORIA

Gli incentivi previsti dal regolamento di cui al comma 1 presente articolo continuano ad avere efficacia fino al loro naturale esaurimento.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e TARI certificate dal consuntivo dell'anno